

ORDINE AVVOCATI DI BERGAMO

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA FORENSE

1) Competenze della Scuola Forense:

La Scuola Forense, istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo ai sensi e per gli effetti degli artt.40-49 della Legge 31.12.2012 n. 247 e secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 3 del 20.6.2014, organizza e predispone le attività finalizzate alla formazione professionale.

In particolare:

- a. organizza e predispone i corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui Decreto Ministeriale n. 17 del 9.2.2018;
- b. provvede alla gestione della formazione continua degli avvocati, organizzando corsi ed eventi aperti, oltre che agli iscritti all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, anche agli avvocati e ai praticanti appartenenti ad altri Fori, nonché promovendo ogni altra attività ritenuta utile allo scopo;
- c. promuove ed organizza le attività utili e necessarie previste dalla legge per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista;
- d. organizza e promuove i corsi per difensori d'Ufficio.

La Scuola Forense ha sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo.

2) Finanziamento della Scuola Forense

La Scuola Forense - che non ha scopo di lucro - è dotata, a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, di risorse economiche adeguate al fine di garantire il raggiungimento dei suoi scopi, tra cui vi è quello di una offerta formativa completa e competitiva.

L'Ordine provvede, in ogni caso, al finanziamento della Scuola Forense attraverso la destinazione di fondi e sostiene la Scuola mettendo a disposizione della stessa personale, locali, biblioteche e risorse informatiche.

La Scuola Forense finanzia le proprie attività anche attraverso la riscossione di un contributo di iscrizione ai corsi e alle altre attività formative.

La Scuola Forense può ricevere ed accettare - previo parere positivo del Consiglio dell'Ordine - contributi di qualsiasi natura (anche sotto forma di sponsorizzazioni) da Enti e soggetti, pubblici e privati, allo scopo di sostenere gli oneri occorrenti al perseguimento dei propri obiettivi.

3) Organi della Scuola Forense

Sono organi della Scuola Forense:

- a-** il Consiglio Direttivo;
- b-** il Direttore della Scuola;
- c-** il Comitato Scientifico.

Il Consiglio dell'Ordine nomina i componenti del Consiglio Direttivo e quelli del Comitato Scientifico della Scuola Forense.

Il Direttore della Scuola è pure nominato dal Consiglio dell'Ordine, su proposta del Consiglio Direttivo.

Tutti gli incarichi si intendono gratuiti.

4) Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri dei quali uno è, di diritto, il Direttore della Scuola. Il Consiglio Direttivo:

- svolge le funzioni di gestione ed amministrazione della Scuola;
- cura, avvalendosi della consulenza del Comitato Scientifico, la programmazione ed il coordinamento dell'attività didattica;
- affida gli incarichi di insegnamento, di tutoraggio e di collaborazione nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti;
- determina, sulla base degli stanziamenti disposti dal Consiglio dell'Ordine, i contributi per l'iscrizione ai corsi e alle altre attività formative ed inoltre riceve ed accetta i diversi contributi previsti al precedente art. 2, ultimo capoverso.
- stabilisce i compensi economici spettanti ai docenti e ai relatori.

5) Il Direttore della Scuola Forense

Il Direttore della Scuola Forense presiede il Consiglio Direttivo, coordina le attività del Consiglio medesimo e lo convoca secondo le esigenze.

Il Direttore della Scuola formula proposte all'interno del Consiglio Direttivo e attua le deliberazioni dello stesso.

6) Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è costituito da membri in numero da cinque a nove scelti e nominati tra avvocati, magistrati, docenti universitari ed esperti di riconosciuta competenza.

Al Comitato Scientifico è affidata la consulenza nei confronti del Consiglio Direttivo della Scuola quanto a programmazione e coordinamento dell'attività didattica e altresì formula proposte e pareri sulle modalità atte al raggiungimento delle finalità della Scuola.

7) Durata degli incarichi e incompatibilità.

I componenti degli Organi della Scuola Forense durano in carica tre anni, con possibilità di rinnovo dell'incarico per un ulteriore triennio.

Sussiste incompatibilità tra la funzione di membro del Consiglio Direttivo e di membro del Comitato Scientifico, da una parte, e quella di docente della Scuola Forense, dall'altra, fatta eccezione del caso in cui il docente rinunci ai compensi che gli spetterebbero per l'attività di insegnamento.

8) Criteri per la scelta dei docenti.

Fermi criteri dettati dalla legge e dai regolamenti, il Consiglio Direttivo della Scuola Forense, su proposta del Comitato Scientifico, provvede alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati e docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque in materia funzionali alla professione di avvocato, valutando i *curricula* forniti, i titoli, l'esperienza già maturata come formatori e la frequenza di corsi in preparazione all'attività di formatori, nonché eventuali pubblicazioni nelle materie oggetto del corso.

E' ostativo alla nomina di docente la presenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

A cura del Consiglio Direttivo verrà predisposto e tenuto aggiornato un elenco dei professionisti ritenuti idonei all'attività di insegnamento.

9) Borse di studio.

La Scuola Forense potrà provvedere, secondo modalità che andranno individuate con apposito regolamento, al conferimento di borse di studio agli allievi più meritevoli e secondo una graduatoria che tenga conto delle condizioni economiche.

Approvato con delibera consiliare del 3 luglio 2018
Modificato con delibera consiliare del 17 marzo 2020